|  |  |
| --- | --- |
|  logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403 **sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: crlnd.marche01@figc.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |
| Stagione Sportiva 2023/2024Comunicato Ufficiale N° 53 del 02/10/2023 |

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc147136631)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc147136632)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc147136633)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc147136634)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**C.U. n. 156 del 29.09.2023 L.N.D.**

Si pubblica in allegato il CU n. 104/A della F.I.G.C. inerente la proroga, fino al 10 ottobre 2023, dei termini di trasferimento e cessione di contratto in ambito dilettantistico, limitatamente ad alcune competizioni regionali e provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, **a condizione che i campionati delle società cessionarie non abbiano avuto inizio a tale data**.

**MODALITÀ OPERATIVE**

Le società devono inviare la documentazione al Comitato Regionale **esclusivamente via PEC**, così da certificare la richiesta e la documentazione allegata. L’utilizzo della PEC in luogo del portale si rende necessario nella fattispecie, alla luce della ristrettezza delle tempistiche operative.

Il Comitato Regionale controllerà la documentazione e la coerenza delle richieste con le norme vigenti, nonché con i termini e le modalità previsti dal citato Comunicato Ufficiale. Dopo tali controlli il Comitato Regionale invia la documentazione alla Segreteria Generale della LND con breve nota accompagnatoria.

A sua volta la segreteria LND, ricevuta la documentazione, trasmette le richieste di trasferimento al CED che provvederà alla registrazione del trasferimento nel sistema centrale.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**ABROGAZIONE LEGGE N. 12 DEL 20.01.2016 (IUS SOLI SPORTIVO)**

**CHIARIMENTI**

Con rifeirmento all’oggetto e, al fine di evitare errate interpretazioni applicative, si evidenzia quanto di seguito:

1. i/le calciatori/calciatrici **stranieri/e, minori di età**, che possono documentare di essere **iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano seguono, ai fini del tesseramento, le stesse procedure dei cittadini minori italiani**, a condizione che provinco, come richiesto dall’art. 16, comma 3 del D.Lgs. 36/21, detta iscrizione scolastica. Ad integrazione di quanto precede, si tenga presente che i/le calciatori/calciatrici stranieri/e **che hanno compiuto il decimo anno di età** si tesserano presso la L.N.D., mente quelli/e **che hanno già compiuto il deciomo anno di età** si tesserano presso il portale servizi FIGC;
2. I/le calciatori/calciatrici **stranieri/e che non possono avvalersi della procedura di cui alla lett. a), ovvero non sono iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell’aordinamento scolastico italiano**, ai fini del tesseramento dovono:

b1) **Se non anno ancora 10 anni compiuti**, avanzare domanda di tesseramento alla L.N.D., corredata, in aggiunta alla richiesta di tesseramento, dalla seguente documentazione:

1. Certificazione della loro residenza anagrafica con l’esercente la responsabilità genitoriale;
2. Documento identificativo proprio e dell’esercente la responsabilità genitoriale;
3. Nel solo caso di calciatori extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo.

 b2) **Se hanno un’età dai 10 ai 17 anni**, osservare le disposizioni di cui all’art. 19 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, utilizzando il Portale Servizi FIGC

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 02/10/2023.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il Segretario(Angelo Castellana) | Il Presidente(Ivo Panichi) |  |